

COMUNE DI SIMALA

UFFICIO DEL REVISORE

Verbale N. 11 del 27/07/2026

Oggetto: *Parere su assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio 2026*

II REVISORE

Vista la proposta di deliberazione N. 13 del 24/07/2026 sottoposta all'organo di revisione relativa all'assestamento generale al Bilancio di Previsione 2026-2028 ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2026;

Vista la delibera consiliare n. 3 del 23/02/2026, relativa all'approvazione del D.U.P.S. 2026-2028;

Vista la delibera consiliare n. 4 del 23/02/2026, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

Viste le variazioni apportate al bilancio finanziario 2026/2028;

Rilevato che l'Ente non ha ancora provveduto alla approvazione del conto consuntivo per l'anno 2025;

Vista la Relazione sulla permanenza degli equilibri di Bilancio 2026-2028 predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 175, c. 8, del d.lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio, pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2026-2028 che rispettano gli equilibri di bilancio, sotto riepilogate;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2025;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 556 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- 5) non è stato necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di mantenerne la congruità;
- 6) non si ravvisa la necessità di ulteriori accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 7) non sono stati segnalati probabili debiti fuori bilancio e/o passività pregresse che possano determinare debiti fuori bilancio;
- 8) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Esprime

- parere favorevole sulle variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, così riassunte:

Anno 2026

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	84.859,96	
	CA	81.158,52	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
	CA		49.823,03
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		98.390,26
	CA		92.566,15
Variazioni in diminuzione	CO	13.530,30	
	CA	554.562,30	
TOTALE A PAREGGIO	CO	98.390,26	98.390,26
	CA	635.720,82	142.389,18

Anno 2026

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		0,00
Variazioni in diminuzione	CO		
TOTALE A PAREGGIO	CO	0,00	0,00

Anno 2027

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		0,00
Variazioni in diminuzione	CO	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	0,00	0,00

- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Accerta

- la coerenza della previsione di competenza e di cassa con i vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 703-732 della legge N. 208/2015;
- l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

Come da specifiche allegate.
Sini, 27/07/2026

Il Revisore unico

F.to Dott. Mauro Serra